

COMUNE DI GATTICO-VERUNO
PROVINCIA DI NOVARA
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.07.2021

INDICE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Riferimenti normativi
- 2 Oggetto e definizioni
- 3 Responsabilità
- 4 Servizi Gratuiti e a Pagamento
- 5 Atti a disposizione del pubblico
- 6 Deposito di osservazione ed obitori
- 7 Strutture per il commiato

CAPO II – FERETRI

- 8 Deposizione della salma nel feretro
- 9 Verifica e chiusura feretri
- 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

- 12 Norme generali per i trasporti
- 13 Esercizio del servizio di Trasporti funebri
- 14 Orario dei trasporti
- 15 Riti religiosi
- 16 Trasferimento di salme senza funerale
- 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- 21 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II

CAPO I – CIMITERI

- 22 Elenco cimiteri
- 23 Disposizioni generali-vigilanza
- 24 Ammissione nei cimiteri

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- 25 Disposizioni generali
- 26 Disciplina dell'ingresso
- 27 Divieti speciali
- 28 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi Comuni
- 29 Fiori e piante ornamentali
- 30 Materiali ornamentali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- 31 Inumazione
- 32 Cippo
- 33 Tumulazione
- 34 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 35 Esumazioni ordinarie
- 36 Esumazioni straordinarie
- 37 Estumulazioni
- 38 Esumazioni ed Estumulazioni- Pagamento
- 39 Raccolta delle ossa
- 40 Oggetti da recuperare
- 41 Disponibilità dei materiali

CAPO V- CREMAZIONE

- 42 Crematorio
- 43 Modalità rilascio autorizzazione alla cremazione
- 44 Urne Cinerarie
- 45 Affidamento e Dispersione delle ceneri

TITOLO III – SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I – CONCESSIONI

- 46 Sepulture private
- 47 Durata delle concessioni
- 48 Modalità di concessione sepolture private individuali, ossari, nicchie
- 49 Tombe di famiglia
- 50 Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione
- 51 Uso delle sepolture private
- 52 Manutenzione

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- 53 Divisione, subentri
- 54 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- 55 Rinuncia a concessione di manufatti della durata d'anni 99 o perpetua

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- 56 Revoca
- 57 Decadenza
- 58 Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- 59 Estinzione

TITOLO IV- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- 60 Accesso al cimitero
- 61 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- 62 Recinzione aree- materiali di scavo
- 63 Orario di lavoro
- 64 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- 65 Vigilanza
- 66 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- 67 Mappe
- 68 Annotazioni in mappa
- 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- 70 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, alla Legge n. 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, della L.R. del Piemonte n. 20 del 31/10/2007 e della L.R. n. 15 del 03/08/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Art.2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - 2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire, di struttura e qualità di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - 2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
 - 2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - 2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 - 2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - 2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - 2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
 - 2.8. per ossario comune si intende un luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - 2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - 2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

Art.3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro V del Codice Civile , salvo che l'illecito non rilevi penalmente .

Art.4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.

Art.5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico , ai sensi della Legge 7.8.1990, n.241;

Art.6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio nel locale idoneo presso il Cimitero di Veruno.

Art. 7

Strutture per il commiato

1. In recepimento della LR 03/08/2011, n.15 e nel rispetto della LR 31/10/2007, n.20 e della D.G.R. 13/01/2014, n.13-7014, sono realizzabili strutture per il commiato pubbliche e private con i requisiti ed alle condizioni previste nell'art.8 del piano regionale approvato con D.C.R. 61-10542 del 17/03/2015, nonché, per quelle private, nel rispetto dei criteri di ubicazione definiti nei commi successivi del presente articolo.
2. Le sale per il commiato private sono considerate, ai sensi della D.C.R. 61-10542 del 17/03/2015, dal punto di vista urbanistico attività terziarie; conseguentemente possono essere inserite nel tessuto urbanizzato nelle

aree classificate “aree produttive interne”, “aree produttive esterne”, “aree per destinazioni commerciali e terziarie”. Nelle altre zone normative di PRG le strutture di cui trattasi non sono ammesse. Ne è esclusa altresì la realizzazione all’interno dei centri storici in quanto zone pedonalizzate e/o a traffico limitato e negli addensamenti commerciali al fine di non incidere sul sistema commerciale esistente.

3. Le sale del commiato non possono essere realizzate all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali e devono essere ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, e di cento metri dalle strutture obitoriali.

4. Nel caso di insediamento all’interno di edifici condominiali esistenti, l’istanza di apertura deve essere preceduta dall’acquisizione del parere favorevole dell’assemblea, espresso secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Le sale del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati e pubblici. A tale scopo la struttura di nuova costruzione deve essere dotata degli spazi a parcheggio privato e degli standard pubblici previsti dalla normativa urbanistica vigente. In caso di realizzazione all’interno di edifici esistenti, la sala deve essere dotata di un’area a parcheggio privato nella misura stabilita dall’art. 41 sexies della L. 1150/42 e s.m.i. e deve essere dimostrata l’esistenza, entro una distanza massima di cento metri misurata a raggio dal suo accesso dalla pubblica via, di spazi destinati a parcheggi pubblici o ad uso pubblico per una superficie pari allo standard previsto dall’art.21, comma 1, punto 3), della LR 56/77 e s.m.i. raddoppiato per tener conto delle costruzioni già esistenti nella zona. Nel caso tale dotazione non fosse sufficiente, è possibile reperire la quota residua in ambito privato da assoggettare ad uso pubblico.

CAPO II

FERETRI

Art. 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di seguito descritte. In ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto.

2. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d’osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d’Igiene Pubblica dell’Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato delle stesse imprese funebri.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.

Art. 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV del D.P.R. 285/1990.

Art.11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art.12

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura ; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art.52 del D.P.R. 285/90.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
6. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa con eventuale sosta presso l'abitazione del defunto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
7. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art.13

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire, le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione del trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931 n.773.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art.8 della Legge 15.1.1992 n.21.
4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art.20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'ASL competente.
5. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, possono essere soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art.19 comma 2 D.P.R. 285/90.
6. Può inoltre essere riscosso, ai sensi dell'art.19, comma 3, del D.P.R. 285/90, il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

Art.14

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art.15

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto sino al tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art.16

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali

manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie , per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art.17

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art.18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'atto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettive-diffuse l'autorizzazione al trasporto e' data dal Responsabile del Servizio competente, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990

7. Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Art.19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

Art.20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art.21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

Art.22

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri, situati presso le località di:

I) GATTICO

II) MAGGIATE SUPERIORE

III) MAGGIATE INFERIORE

IV) VERUNO

V) REVISLATE

Art.23

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ; le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. competono esclusivamente al Comune.

4. La custodia , le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al Comune che può avvalersi di personale esterno.

Art.24

Ammissione nei cimiteri

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone che risultano essere state in vita concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuali o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.25

Disposizioni generali

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90;

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, ogni cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285..

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285.

Art.26

Disciplina dell'ingresso

1. Non è permessa l'entrata dei veicoli nei cimiteri ad eccezione di quelli adibiti all'esecuzione dei lavori. E' proibito l'accesso alle persone che hanno con se cani od altri animali domestici; alle persone in stato di

ubriachezza; a quelle vestite in modo indecoroso o in condizioni che siano in contrasto con il pubblico decoro.

2. Per comprovati motivi di salute, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari utilizzando veicoli .

Art.27

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, d'oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) Assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
- l) Qualsiasi attività commerciale;

2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.28

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Art.29

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. E' fatto divieto di posizionare fiori e/o altri oggetti ornamentali sulla pavimentazione delle strutture cimiteriali adibite a loculi e comunque su tutte le aree comuni dei cimiteri comunali. In caso di violazione di quanto sopra, il Comune provvederà con proprio personale alla rimozione dei materiali e ne curerà la distruzione.
3. In tutti i cimiteri sarà effettuata periodica sfalcatura con successiva eliminazione delle erbe.
4. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art.30

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie e' vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.31

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art.32

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285.

Art.33

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree - laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art.13.3 Circ. Sanità 24/93)
4. Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme edilizie e del D.P.R. 285/90.

Art.34

Deposito provvisorio

1. La tumulazione provvisoria è ammessa a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata massima di 3 (tre) mesi.
2. La concessione provvisoria deve risultare da atto scritto.
3. Nel caso in cui il familiare non proceda alla tumulazione in sepolture private, l'ufficio comunale procederà all'assegnazione del loculo secondo i criteri del presente regolamento tra quelli disponibili.
4. La concessione provvisoria è soggetta alla corresponsione di un canone di utilizzo secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
5. E' consentita la tumulazione provvisoria di più cassette di resti mortali ed urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
6. Le spese per operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a totale carico del familiare.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.35

Esumazioni ordinarie

1. Sono considerate esumazioni ordinarie:
 - a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione , se la sepoltura e' avvenuta in campo comune, per far luogo ad altri seppellimenti;
 - b) quelle eseguite alla scadenza della concessione , se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso non sia inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di novembre a quello di marzo.
3. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
4. I parenti o altre parti interessate , avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi .
5. Qualora venga richiesta dai familiari o parti interessate la conservazione dei resti in celletta ossario, la traslazione e' subordinata al pagamento della tariffa dovuta ; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art.36

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (esclusione da maggio a settembre).
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda sanitaria competente o di personale tecnico da lui delegato.

Art.37

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;.
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. I familiari vengono avvisati del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono.
7. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, in questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi, con un minimo di cinque anni.
9. A richiesta degli interessati, qualora il processo di scheletrizzazione della salma non sia completato, il Responsabile del Servizio può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.
10. E' vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

Art.38

Esumazioni ed estumulazioni – pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossari o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, nonché le esumazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n.2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art.39

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in avello già occupato da salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Art.40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteri.
3. In caso di mancata richiesta da parte dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione d'esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, previa comunicazione del deposito ai familiari. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art.41

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

CAPO V

CREMAZIONE

Art.42

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso.
3. Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 1.7.2002

Art.43

Modalità rilascio autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima dovrà contenere l'espressa indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari , attraverso una delle modalità previste dall'art.3 della legge 30.3.2001 n.130

Art.44

Urne cinerarie

1. Ciascun'urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e su concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o celletta, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune o per la conservazione presso i familiari .

3.La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

4.Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità sanitaria.

Art.45

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 Marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. n. 20 del 31 Ottobre 2007 e relativi regolamenti di attuazione;

2. L'affidatario delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

2.1. l'impegno a custodire l'urna presso il proprio domicilio con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;

2.2. l'impegno a comunicare preventivamente agli uffici comunali l'intenzione di mutare il proprio domicilio, ai fini del rilascio all'autorizzazione al trasporto delle ceneri affidate;

2.3. di aver adempiuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;

2.4. l'impegno a comunicare preventivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione;

2.5. la piena disponibilità ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale o incaricato dal comune medesimo per le funzioni di vigilanza e controllo del mantenimento dei requisiti di affidamento;

2.6. l'impegno a conferire l'urna al cimitero di residenza qualora intenda rinunciare all'affidamento.

3. L'esecutore della dispersione delle ceneri, all'atto della consegna dell'urna, ha l'obbligo di dichiarare:

3.1. l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione;

3.2. di non aver corrisposto a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;

3.3. di aver preventivamente comunicato al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri e che il medesimo comune non ha espresso diniego o altre prescrizioni modificative dei suoi propositi;

3.4. di consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati.

4. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- nell'area a ciò destinata e posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a campo di dispersioni delle ceneri;

- in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro;

- nel cinerario comune, ove istituito, previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990 all'interno del cimitero comunale.

5. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei luoghi del territorio comunale:

- in montagna a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

- in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.

- nei fiumi e corsi d'acqua nei tratti liberi da manufatti e da natanti e che non siano aree di riserva di pesca.

6. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi e in terreni coltivati o aree di ripopolazione.

7. Il Comune di Gattico-Veruno adotta politiche incentivanti la cremazione, e rinuncia pertanto all'applicazione di tariffe per l'affido e la dispersione delle ceneri, applicando le tariffe solo a fronte delle altre prestazioni (tumulazione, inumazione delle urne cinerarie nei cimiteri comunali, ecc.)."

TITOLO III

SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I

CONCESSIONI

Art.46

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano;
- a) Sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (file, archi a più posti, campetti, celle ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione si farà constare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio ecc. sono a carico del concessionario.
7. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- La natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - Il rappresentante dell'Ente, i concessionari/e;
 - Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. La concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.

Art.47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; le concessioni perpetue (R.D. 25.07.1892 - R.D. 21.12.1942 n. 1880) concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, possono essere revocate decorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento;
 - b) in 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali (giardinetti);
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente al momento del rinnovo;
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula del contratto.

Art.48

Modalità di concessione sepolture private individuali, ossari, nicchie

1. La sepoltura individuale privata per singola salma può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

I loculi possono contenere un solo feretro e urne cinerarie e/o cassette ossario riferiti a defunti coniugi o conviventi more uxorio o parenti o affini fino al 2° grado di parentela nei confronti del concessionario, fino ad un massimo di n° 1 (uno) oltre il feretro; oppure, in mancanza del feretro, fino ad un massimo di n° 4 (quattro) urne cinerarie e/o cassette ossario di defunti coniugi o conviventi more uxorio o parenti o affini fino al 2° grado di parentela nei confronti del concessionario.

Le nicchie cinerarie possono contenere fino ad un massimo di n° 2 (due) urne cinerarie oppure n° 1 (uno) cassetta ossario e n° 1 (uno) urna cineraria”.

2. L’assegnazione avviene a richiesta degli interessati in ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione in base al numero progressivo di identificazione dei singoli manufatti

3. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. L’assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita secondo la disponibilità degli stessi e osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione nei seguenti casi:

a. Il coniuge o convivente, chieda di riservare per se un loculo adiacente o contiguo a quello occupato dal congiunto;

b. A persone in vita che ne facciano richiesta per se ed abbiano raggiunto i 65 anni o si trovino in gravissime condizioni di salute;

5. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data di concessione. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, riservando agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione con la tariffa in vigore all’epoca della scadenza.

Art.49

Tombe di famiglia

1. La concessione novantanovenale di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto.

Art.50

Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione

1. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l’approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette e di far versare ai richiedenti, all’atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

2. Al momento della definizione dell'atto di concessione, il deposito cauzionale verrà considerato parte integrante della tariffa da versare. In caso di prenotazione disdettata per volontà del richiedente, l'Amministrazione Comunale dovrà restituire il solo deposito cauzionale.

Art.51

Uso delle sepolture private

- 1 Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto ecc.)
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio.
5. I casi di "convivenza o particolare benemeranza" nei confronti dei concessionari, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art.52

Manutenzione

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere , per tutto il tempo della concessione alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un deposito a garanzia delle opere stesse, pari all'importo dei lavori o fidejussione per l'importo stesso.
3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi :
 - Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - L'ordinaria pulizia;

- Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art.53

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione juris sanguinis o, in mancanza di tale titolo, jure hereditatis. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro 12 mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio dell'ufficio Cimiteri. In difetto di designazione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione d parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione. Le cappelle o i campetti gentilizi rimangono come monumento funebre, fino a quando non saranno dichiarati pericolosi per l'incolumità pubblica.

Art.54

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato "30 anni" quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla successione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Art.55

Rinuncia a concessione di manufatti della durata d'anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti (con esclusione di loculi e giardinetti di cui all'articolo precedente) costruiti dal Comune o dai concessionari a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, o fino ad un massimo del 50% della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.
3. Nessun rimborso spetterà in caso di concessione novantanovenne qualora siano trascorsi 50 anni dall'atto di concessione.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna. In caso di manufatti costruiti dal concessionario a seguito di concessione di area cimiteriale, il rimborso avverrà al 30% della spesa sostenuta per la costruzione, valutata dall'ufficio tecnico.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art.56

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.57

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,;
- d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art.58

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà , se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2. Il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.59

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 60

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri , manutenzione straordinaria) al responsabile del servizio competente (Ufficio Tecnico), precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art.61

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione , le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90.
2. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
3. Le autorizzazioni, ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità d'esecuzione, ed il termine d'ultimazione dei lavori.
4. Prima dell'inizio lavori può essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale fino all'ammontare di euro 500,00.
5. Il richiedente l'autorizzazione è responsabile di eventuali danni causati ad altri manufatti o a servizi cimiteriali.

Art.62

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.63

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art.64

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Art.65

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale .

Art.66

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67

Mappe

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione, in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.68

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti;
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;

- g) La natura e la durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art.69

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art.52 e 53 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art.70

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione .
2. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.